



AZIENDA PUBBLICA
DI SERVIZI ALLA PERSONA
DELLA CARNIA
SAN LUIGI SCROSOPPI

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DIRETTA AGLI OSPITI, PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE PRESSO LE STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI DI TOLMEZZO E VILLA SANTINA – PERIODO 1° GENNAIO 2018 – 31 DICEMBRE 2025. CIG 718082081E - **CHIARIMENTI**

Quesiti e Risposte:

1. A pag. 1 del Disciplinare, al punto 3.2 viene indicato l’importo complessivo d’appalto di € 22.639.365,78 mentre la somma degli importi dei singoli servizi nella tabella successiva indica l’importo di € 23.163.805,08. Si chiede se l’importo di € 22.639.365,78 sia un refuso e l’importo complessivo corretto dell’appalto IVA esclusa sia di € 23.163.805,08.

L’importo complessivo dell’appalto è pari a € 23.163.805,08.

2. Al punto 5 del Disciplinare di gara, Requisiti di partecipazione, al comma 3 “requisiti di capacità economica e finanziaria” lettera c), viene richiesto al concorrente di possedere “un’adeguata copertura assicurativa e finanziaria” per i rischi professionali per una percentuale pari al 50% dell’importo a base d’asta”. Si chiede cortesemente se la copertura assicurativa in questione corrisponde alla Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (R.C.O.).

Si chiede inoltre se in caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese non ancora costituito, i massimali della copertura assicurativa in questione, trattandosi di requisito di capacità economico-finanziario, possono essere per il 60% posseduti dalla capogruppo mandataria e per il 40% dalla mandante (o cumulativamente dalle mandanti) in proprie e distinte polizze assicurative.

Un’adeguata assicurazione relativa alla responsabilità professionale che copra espressamente i danni derivanti da attività infermieristiche assistenziali e riabilitative, e quelli relativi alla gestione di strutture sanitarie e all’attività professionale in genere soddisfa il requisito. Tale livello di adeguata copertura potrà essere raggiunto anche per gradi, e con una pluralità di strumenti negoziali. Dal lato dei concorrenti, questo significa che l’esclusione dalla gara per mancanza del requisito è una sanzione ragionevole e proporzionata solo quando la stazione appaltante sia esposta al rischio di selezionare un aggiudicatario non in grado di attivare immediatamente la copertura assicurativa. Al contrario, se vi è la certezza che la copertura assicurativa richiesta dal bando o dal disciplinare di gara sarà presente al momento dell’aggiudicazione, e che l’attivazione della suddetta copertura dipende solo dalla volontà dell’aggiudicatario, e non dall’assenso di terzi, l’interesse pubblico può dirsi tutelato, e di conseguenza risulta indifferente lo strumento negoziale che ha reso possibile il risultato. (TAR Brescia n° 282/2017 del 27 febbraio 2017). L’adeguatezza del massimale, considerato che gli operatori economici raggruppati sarebbero in ogni caso solidalmente obbligati per eventuali danni, sarà valutata nel complesso, a prescindere dalle percentuali.

Tolmezzo, 29 agosto 2017

F.to IL R.U.P.
Dott.ssa Annalisa Faggionato